

REGOLAMENTO DEL GESTORE



per l'affidamento dei contratti di lavori,
forniture e servizi nei settori speciali di
importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria

PREMESSA

Sorgeaqua S.r.l., di seguito “Società”, è titolare dell’affidamento *in house* del servizio idrico integrato nel territorio di competenza dei Comuni di Crevalcore, Finale Emilia, Nonantola, Ravarino e Sant’Agata Bolognese.

La Società ha come oggetto principale la gestione del Servizio Idrico Integrato, da intendersi quale insieme delle attività di captazione, di distribuzione dell’acqua e dopo il consumo, di rilascio nel sistema fognario e depurativo dell’acqua, nel territorio di competenza delle suddette Amministrazioni, con scadenza al 31 dicembre 2027.

La Società, per acquisti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore alle soglie europee di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito denominato semplicemente “Codice”), applica, nell’ambito dei settori speciali, le disposizioni di cui al Libro III del Codice.

Per acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle suddette soglie europee la Società applica, nell’ambito dei settori speciali, il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 50, comma 5 del Codice, ai sensi del quale i soggetti operanti nell’ambito dei predetti settori speciali *“per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all’articolo 14, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti”*.

ART. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento indette dalla Società con riferimento alle attività di cui all’art. 148 del Codice, nonché con riguardo ai contratti strumentali, sotto il profilo funzionale, allo svolgimento delle stesse, che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come definite dalle norme vigenti in materia (art. 14 del Codice) e come specificate al comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Codice, le soglie rilevanti ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono:

- a) Euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- b) Euro 431.000 per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione;
- c) Euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

3. Le soglie di cui al comma 2 si adeguano automaticamente a quelle stabilite per i settori speciali dall’art. 14, comma 2, del Codice, come rideterminate con provvedimento della Commissione europea ai sensi del comma 3 del medesimo art. 14.

4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi dettati dal diritto europeo a tutela della concorrenza. In particolare, la Società informa la propria azione ai principi di economicità, efficacia, efficienza tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, nonché agli ulteriori principi di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice. La Società è tenuta ad osservare e a fare osservare in tutti i rapporti economici da essa instaurati, e dunque, anche nei rapporti di appalto, il proprio Codice etico, adottato nell’ambito del Piano Triennale Integrato.

5. Al di fuori delle ipotesi in cui sussiste la necessità di garantire la qualità e la continuità dei servizi e dei lavori resi alla Società, oppure si riscontri l’effettiva assenza di alternative, o ancora laddove sia stato rilevato un particolare grado di soddisfazione maturato a conclusione di un precedente rapporto

contrattuale, gli affidamenti di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

ART. 2

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l'affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui al Libro III del Codice e relativi Allegati.
2. In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato.

ART. 3

Durata e valore del contratto

1. In tutti i contratti di appalto stipulati dalla Società deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso, ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, in casi eccezionali, nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e all'individuazione di un nuovo contraente, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente. In tal caso il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società.
4. La facoltà di proroga di cui al comma 3 è esercitata dalla Società mediante atto scritto comunicato all'appaltatore nei termini indicati negli atti di gara o comunque prima della scadenza contrattuale.
5. Di regola, non è consentito frazionare artificiosamente gli appalti al fine di applicare al fine di eludere l'applicazione di norme del presente Regolamento, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

ART. 4

Divieto di cessione del contratto. Subappalto.

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.
3. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
4. È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice. Tuttavia, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, la Società si riserva la facoltà di disporre limitazioni alla facoltà di ricorrere al subappalto e all'avvalimento.

ART. 5

Profili organizzativi e Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di segregazione delle funzioni, nonché la separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali nell'ambito delle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento:

a) le richieste di fabbisogno provenienti dalle diverse strutture della Società per la programmazione, nel bilancio successivo, degli acquisti di beni, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie sono trasmesse dal Responsabile dell'Area interessata all'Ufficio gare e appalti, mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, unitamente ai documenti tecnici di gara, se previsti, ed al parere firmato del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'acquisto di mezzi ed attrezzature in merito alle caratteristiche di sicurezza del bene da acquisire, indicando, inoltre, se la fornitura di beni o servizi o il lavoro richiesto risultano, o meno, ricompresi nella programmazione triennale approvata con determina dall'Amministratore Unico. In quest'ultimo caso occorrerà indicare le motivazioni della richiesta. Il Responsabile dell'Area richiedente indica, infine, nel modulo di cui al primo periodo il soggetto che avrà la responsabilità di controllare l'esecuzione del servizio o del lavoro oppure la qualità della fornitura;

b) il Responsabile ufficio gare e appalti completa la compilazione del modulo di cui alla lett. a) del presente articolo, precisando le modalità di selezione del contraente, e lo sottoscrive per la parte di propria competenza. Successivamente, raccoglie la sottoscrizione dell'Amministratore Unico per l'autorizzazione a procedere. Nella predisposizione degli atti di gara devono essere definiti i criteri e le relative modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto.

c) la decisione di contrarre, ove presente secondo le modalità di affidamento, viene sottoscritta dall'Amministratore Unico e contiene la descrizione delle fasi di selezione del contraente:

- se non è prevista la nomina di una commissione giudicatrice esterna, le offerte pervenute vengono esaminate, con redazione di apposito verbale scritto e firmato, da un seggio di gara interno composto dal RUP unitamente a due addetti dell'Ufficio gare e appalti e/o dell'ufficio richiedente la fornitura. Non potrà far parte del seggio di gara interno l'addetto indicato nel modulo di fabbisogno come responsabile del controllo sull'esecuzione del contratto;

- nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara interno valuta solo la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, con apposito verbale scritto e firmato da tutti i membri, mentre l'offerta tecnica ed economica viene esaminata da una commissione appositamente nominata dall'Amministratore Unico successivamente alla scadenza di presentazione delle offerte e prima dell'apertura delle stesse. Anche la commissione traccia le proprie valutazioni con apposito verbale sottoscritto dai relativi membri.

d) Il contratto (o lettera d'incarico o preventivo accettato) viene:

- fino a 20.000 euro, sottoscritto dal Procuratore con sigla del Responsabile ufficio gare e appalti (se il responsabile dell'ufficio gare e appalti sottoscrive in qualità di procuratore, la sigla viene apposta da altro responsabile di Area), oppure sottoscritto dall'Amministratore Unico con sigla del Responsabile ufficio gare e appalti;

- oltre 20.000 sottoscritto dall'Amministratore Unico con sigla del Responsabile ufficio gare e appalti.

2. La Società individua, tra i propri dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del Progetto.

3. Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. La competenza alla nomina del RUP è dell'Amministratore unico della Società.

5. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

6. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio della procedura, come previsto dal comma 2 del presente articolo, l'incarico è svolto dal Responsabile dell'Area aziendale competente per l'intervento.

7. Per gli appalti di lavori di cui al presente regolamento, il RUP deve ricoprire una funzione aziendale coerente con l'oggetto del contratto ed essere in possesso, alternativamente:

- a) dell'abilitazione all'esercizio della professione e di un'esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare di almeno tre anni;
- b) qualora l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, di un titolo di studio e di esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

8. Per gli appalti di servizi e forniture di cui al presente Regolamento, il RUP deve ricoprire una funzione aziendale coerente con l'oggetto del contratto ed essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture di almeno un anno, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

9. Il RUP, nello svolgimento della propria funzione, potrà avvalersi di propria iniziativa e, dunque, direttamente, delle competenze aziendali.

10. Ferma restando l'unicità del RUP, la Società ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno in relazione alle singole procedure di affidamento, di individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

11. In aderenza a quanto stabilito dall'Allegato I.2 del Codice, al RUP sono delegate le seguenti funzioni e correlati poteri:

- a) svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste nel presente Regolamento, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- b) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di acquisizione e, in particolare, effettuare tutte le comunicazioni necessarie verso gli operatori, rispondere ai chiarimenti richiesti in corso di gara, provvedere in ordine alle ammissioni e alle esclusioni degli operatori economici nonché in ordine al soccorso istruttorio, provvedere in relazione alle richieste di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 35 del Codice, nonché in relazione agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla normativa vigente, effettuare, in nome e per conto della Società, tutte le attività necessarie e propedeutiche all'aggiudicazione;
- c) condurre le operazioni finalizzate alla verifica della regolarità amministrativa e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
- d) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) svolgere la verifica di congruità sulle offerte anormalmente basse, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice;
- g) effettuare le verifiche e i controlli necessari e propedeutici alla stipula del contratto/ordine di acquisto;
- h) vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- i) effettuare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
- l) segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;
- m) curare l'invio dei dati e delle comunicazioni obbligatorie all'ANAC, al SIMOG ed all'Osservatorio dei contratti pubblici riguardanti il contratto, il contraente e la procedura di scelta del contraente;

- n) disporre le esclusioni dalle gare;
- o) esercitare, altresì, tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolgere tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento oggetto dell'affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

ART. 6

Albo Fornitori

1. La Società è dotata di un apposito elenco di operatori economici (Albo Fornitori) formato secondo le modalità indicate nel "Regolamento Albo Fornitori di Sorgeaqua S.r.l."
2. L'Albo Fornitori viene utilizzato per gli affidamenti di cui al presente Regolamento.
3. Qualora il numero degli iscritti al citato Albo non sia sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza, ed ogni volta che il particolare oggetto o la specializzazione richiesta per l'affidamento posto a base di gara non consentano di utilizzare l'elenco medesimo, la Società potrà interpellare, mediante indagini di mercato, anche altri soggetti non iscritti nell'elenco.
4. Gli operatori economici non presenti nell'Albo Fornitori possono partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento subordinatamente al completamento dell'iscrizione all'Albo medesimo.

ART. 7

Procedure di scelta degli operatori economici

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice si procede come segue:
 - a) per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad euro 150.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti nell'Albo Fornitori della Società;
 - b) per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 140.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti nell'Albo Fornitori della Società;
 - c) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 e inferiore ad euro 1.000.000 mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori).
 - d) per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 140.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice (euro 431.000), ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui al predetto articolo 14 (euro 431.000), mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori);
 - e) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice (euro 5.382.000) mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori).
2. Nei casi di affidamento diretto ai sensi del comma 1, lett. a) e b) del presente articolo, gli operatori economici sono individuati dalla Società, la quale assicura che siano scelti fra soggetti in possesso di

documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti all'Albo Fornitori di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Nei casi di procedura negoziata senza bando ai sensi del comma 1, lett. c), d) ed e) del presente articolo, gli operatori economici da consultare preliminarmente sono individuati, alternativamente, tra gli iscritti all'Albo Fornitori di cui all'art. 6 del presente Regolamento, oppure sulla base di indagini di mercato, da effettuarsi mediante apposito avviso pubblicato sul sito della Società per un periodo minimo di quindici giorni.

4. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato di cui al comma 3 indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Società. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

ART. 8

Suddivisione in lotti

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

2. La Società può determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui opera.

3. Nel caso di suddivisione in lotti, la Società indica nell'invito a confermare interesse, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

4. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

ART. 9

Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture

1. Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad euro 150.000 e di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000, di cui, rispettivamente, alle lett. a) e b) dell'art. 7 del presente Regolamento, in relazione ai quali la Società procede mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, la decisione di contrarre, ovvero l'atto equivalente, indica, in maniera sintetica, l'oggetto, l'importo e il contraente selezionato, unitamente alle ragioni della sua scelta, in relazione ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

2. La decisione di contrarre di cui al precedente comma 1, corredata dalla relativa documentazione, è approvata dall'Amministratore unico della Società.

3. Il RUP cura la redazione della lettera di affidamento, la quale deve illustrare, in modo sintetico e semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, le ragioni della scelta del contraente selezionato e deve essere corredata dalla relativa necessaria documentazione.

4. Contestualmente all'affidamento, il RUP provvede ad attivare le verifiche circa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

5. Nella lettera di affidamento viene inserita apposita clausola risolutiva espressa da far valere nel caso in cui taluna di dette verifiche non restituisca un esito positivo.

6. La procedura di affidamento di cui al presente articolo si applica anche in caso di affidamento di incarichi professionali di tipo tecnico (ad esempio, rilievo, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e relazioni geologiche, servizi di consulenza per la valutazione di impatto ambientale, consulenza o collaborazione alla stesura di progetti, verifica di validazione e di progetti, certificazioni energetiche degli edifici, certificazione e prevenzione incendi) di valore inferiore ad euro 140.000.

ART. 10

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza bando

1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore, rispettivamente, ad euro 150.000 e 140.000 ed inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 7 del presente Regolamento, in relazione ai quali la Società procede mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di operatori economici, la decisione di contrarre, ovvero l'atto equivalente, indica l'interesse pubblico che si intende soddisfare, l'oggetto, l'importo, gli operatori economici da invitare fra quelli individuati secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente Regolamento, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

2. Successivamente, mediante lettera d'invito e relativi allegati, vengono trasmessi agli operatori economici tutti gli elementi che consentono la formulazione dell'offerta, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato;
- b) i requisiti di carattere generale e quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla procedura;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) i principali elementi contrattuali;
- g) il nominativo del RUP;
- h) il CIG e, se del caso, il CUP;
- i) in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la previsione dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l) il capitolato speciale d'appalto;
- m) il capitolato tecnico e gli elenchi prezzi, se predisposti;
- n) lo schema di contratto.

3. La Società verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e procede con la stipula del contratto e con le pubblicità e comunicazioni.

4. La procedura di affidamento di cui al presente articolo si applica anche in caso di affidamento di incarichi professionali di tipo tecnico (ad esempio, rilievo, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e relazioni geologiche, servizi di consulenza per la valutazione di impatto ambientale, consulenza o collaborazione alla stesura di progetti, verifica di validazione e di progetti, certificazioni energetiche degli edifici, certificazione e prevenzione incendi) di valore pari o superiore ad euro 140.000 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.

ART. 11

Procedure in caso di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 140 del Codice, il RUP o altro tecnico della Società può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 500.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità.
2. Ricorrendo i medesimi presupposti di cui al comma 1, il soggetto di cui comma 1 può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea.
3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal RUP, di norma tra gli iscritti all'Albo Fornitori di cui al precedente art. 6.
4. Per la disciplina delle presenti procedure si rinvia all'art.140 del Codice, ove compatibile con il settore di appartenenza della Società, fatta eccezione per quanto segue:
 - a) il termine previsto per la compilazione da parte del RUP o di altro tecnico della Società della perizia giustificativa dei lavori di cui al comma 4 dell'art. 140 del Codice è di 30 giorni dall'ordine di esecuzione;
 - b) l'autocertificazione che gli affidatari dei lavori devono rendere ai sensi del comma 7 del medesimo art. 140 deve essere prodotta in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto.

ART. 12

Criteri di aggiudicazione

1. Ai sensi dell'art. 108 del Codice, per gli affidamenti che avvengono mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), d), e) del presente Regolamento, la Società procede, tenuto conto della natura dell'appalto, con:
 - il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;
 - il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. Fanno eccezione le ipotesi di cui all'art.108 comma 2 del Codice, per le quali il criterio da utilizzare è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fra cui, in particolare:
 - a) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - b) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - c) gli affidamenti di appalto integrato;
 - d) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella documentazione di gara sono stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;

- h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;
 - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - n) la sicurezza di approvvigionamento;
4. Resta salva la facoltà per la Società, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 13

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Tutte le procedure sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui la Società abbia stabilito espressamente nella lettera di invito che non si proceda all'aggiudicazione qualora non pervengono almeno due offerte.

ART. 14

Principi inerenti alla lettera d'invito

1. Qualora la lettera di invito contenga prescrizioni, ovvero richieda dei requisiti di dubbia interpretazione, essa van interpretata nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
2. Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni della documentazione di gara siano in contrasto con disposizioni normative inderogabili applicabili alla procedura in corso, la stessa può procedere, con atto motivato, alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
3. Nel caso in cui l'offerta presentata da un operatore violi una disposizione della lettera di invito, la medesima offerta sarà esclusa qualora tale violazione sia stata indicata nella lettera di invito a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, a prescindere dall'espressa previsione della lettera di invito, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.

ART. 15

Termini per la presentazione delle domande e delle offerte

1. La Società fissa i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in maniera adeguata rispetto alla complessità dell'appalto e al tempo necessario per la preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.
2. Il RUP può disporre la proroga dei termini di cui al comma 1, in misura adeguata e proporzionale, qualora:
 - a) un operatore economico, interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione, abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - b) siano apportate modifiche significative ai documenti di gara;

- c) si verifichi un comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento delle procedure di affidamento.
3. In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte, è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
4. La decisione del RUP, di cui al precedente comma 2, deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali è stata indetta la gara.

ART. 16

Regole per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate, a pena di esclusione delle medesime, secondo quanto previsto dalla lettera di invito, inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti.
2. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dalla lettera invito, per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono, quindi, giuridicamente vincolanti per l'operatore economico offerente.
3. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici hanno la facoltà di modificare la propria offerta, o di presentare altra offerta modificativa della prima; in tale ultima ipotesi, entro i termini previsti, dovrà essere presa in considerazione, ai fini dell'affidamento della procedura, solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare tra gli atti di gara l'offerta iniziale, senza procedere alla sua apertura.

ART. 17

Procedura di aggiudicazione e Commissione giudicatrice

1. Fatta eccezione per gli affidamenti diretti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b), per le procedure di scelta del contraente in cui si fa ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le operazioni finalizzate alla verifica della regolarità amministrativa e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sono effettuate in seduta pubblica, di norma dal RUP.
2. Fatta eccezione per gli affidamenti diretti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b), per le procedure di scelta del contraente in cui è adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è effettuata dalla commissione giudicatrice.
3. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui al presente Regolamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
4. Il RUP, o il Presidente della commissione giudicatrice, valutata la singola procedura, ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si rendano necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.
5. Gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
6. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e la trasmette all'amministratore unico della Società ai fini della relativa approvazione.
7. La valutazione della congruità dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 del Codice, è effettuata dal RUP, che potrà richiedere la consulenza della commissione giudicatrice.
8. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse della Società, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

9. Tutte le operazioni della procedura, ad esclusione dell'esame delle offerte tecniche, verranno effettuate in seduta pubblica e saranno verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi.

10. Tutta la documentazione viene conservata agli atti della Società, o comunque sul Portale delle gare telematiche, per cinque anni dalla data di aggiudicazione definitiva, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

11. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

12. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

13. La commissione è presieduta e composta, in via prioritaria, da dipendenti della Società, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Società può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

14. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

15. Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

16. Salvo diversa motivata determinazione della Società, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

17. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di garacomposto da personale della Società, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 15.

ART. 18

Offerte anomale

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, in relazione ai quali la Società ha operato mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), d), e) del presente Regolamento, la Società prevede negli atti di gara (lettera di invito/disciplinare) l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

2. Il comma 1 non si applica agli affidamenti diretti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b) del presente Regolamento.

3. Nei casi di cui al comma 1, la Società indica negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero lo seleziona in sede di valutazione delle offerte, tramite sorteggio, tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
4. In ogni caso la Società può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 19

Trasparenza e comunicazioni

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza, i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici disciplinati dal presente Regolamento sono pubblicati nella sezione "Società Trasparente" – sotto sezione "Bandi di gara e contratti" - del sito *internet* della Società.
2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.
3. Nel caso di procedure di affidamento di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), d), e) del presente Regolamento, la Società, entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, provvede a dare pubblicità all'esito della procedura mediante avviso di aggiudicazione recante i risultati della procedura di appalto.
4. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al comma 3 contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
5. Nel caso di procedure di affidamento di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b) del presente Regolamento, non è prevista la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione.

ART. 20

Stipula del contratto

1. Nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento, salvo quanto previsto in materia di somma urgenza e protezione civile ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento, il vincolo giuridico in capo alla Società sorge esclusivamente all'atto della stipula del contratto.
2. La stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice, avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
3. I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti disciplinati dal presente Regolamento.
4. Se la stipula del contratto non avviene nel termine di cui al comma 2 per fatto imputabile alla Società, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. In tale ipotesi, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
5. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
6. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
7. Il contratto è stipulato nelle forme di cui all'art. 18 del Codice ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Resta ferma la possibilità per la Società di utilizzare altre forme contrattuali, nel rispetto della normativa vigente.

8. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
9. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore.
10. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, anche prima della stipula, in presenza di motivate ragioni.
11. L'esecuzione del contratto può aver luogo prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice, fra cui, in particolare, la sopravvenienza di eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

ART. 21

Garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture disciplinati dal presente Regolamento, è facoltà della Società richiedere il rilascio di eventuali cauzioni a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del contratto e degli oneri derivanti da inadempimento contrattuale.
2. La natura, l'entità e le modalità delle eventuali cauzioni richieste verranno specificate di volta in volta nella documentazione di gara.
3. La Società ha la facoltà di inserire nei documenti di gara la prescrizione dell'obbligo di stipulare le polizze assicurative ritenute opportune per tutelare la Società in relazione alla tipologia dei lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali da eseguire.
4. In presenza di affidamenti diretti, non è richiesta la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale. La Società ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto dandone debita motivazione.
5. In presenza di affidamenti derivanti da procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, se ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, la Società ha la facoltà di richiedere la garanzia provvisoria, avendo cura di motivare tale richiesta nella decisione di contrarre oppure nella lettera di invito o in altro atto equivalente. La garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale. La Società ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto dandone debita motivazione.
6. La garanzia provvisoria e definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.
7. È facoltà del RUP accettare forme alternative di garanzia rispetto a quelle previste dai commi 4 e 5 del presente Regolamento.

ART. 22

Risoluzione dei contratti

1. La Società ha la facoltà di risolvere i contratti disciplinati dal presente Regolamento al verificarsi di una o più delle condizioni indicate all'art.122 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice, tale facoltà è prevista anche in caso di esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali.

ART. 23

Modifica dei contratti in corso di esecuzione

1. Ai contratti affidati dalla Società di cui al presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art.120, del Codice medesimo, in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione.
2. Per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili o necessarie.

ART. 24

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal d.lgs. n. 81/2008, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, la Società individua, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 al Codice.
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 al Codice, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se tali funzioni non sono svolte dal direttore dei lavori, la Società designa un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in possesso dei requisiti, il quale assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
5. L'allegato II.14 al Codice stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9 del Codice medesimo.
6. L'incarico è affidato con le modalità previste dal presente Regolamento.
7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti da dipendenti della Società o da professionisti esterni i quali provvedono, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla Società medesima in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 25

Contabilità dei lavori

1. Con l'allegato II.14 al Codice sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del Codice, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.
2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori, senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 al Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14 al Codice, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.
4. Nei contratti di cui al punto 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al punto 2, secondo periodo.

ART. 26

Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice.
2. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 al Codice.
4. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
5. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
6. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
7. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
8. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
9. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni, decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni, e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
10. Lo stato di avanzamento dei lavori è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo

dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 11.

11. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 10, oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

12. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 9. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

13. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 del presente articolo.

14. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

15. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del d.lgs. n. 231/2002, relativamente ai termini inerenti alle procedure di accertamento della conformità della merce o dei servizi al contratto.

16. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo, o ai diversi termini stabiliti dal contratto, si applicano le disposizioni degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231/2002, in tema di interessi moratori.

ART. 27

Penali e premi di accelerazione

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3. Per gli appalti di lavori la Società può prevedere nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della Società del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la Società si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora

l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

ART. 28

Collaudi e certificati di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del Codice, in relazione ai contratti disciplinati dal presente Regolamento la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori, e, per le forniture e per i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice, con riguardo ai lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'art. 116 e dall'allegato II.14 del Codice.

ART. 29

Appalto integrato

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la Società può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La Società motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.
7. Ai fini dell'affidamento degli appalti di cui al presente articolo, la Società adotta le procedure di cui all'art. 7 del Regolamento in questione, secondo le modalità di cui all'art. 17 del Regolamento medesimo.

Art. 30
Norme finali

1. Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni della Società in materia di affidamenti sotto soglia per i settori speciali, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Albo Fornitori.
2. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito della Società.